

R.G. 1401/2021



TRIBUNALE di AGRIGENTO

Verbale di udienza proc. R.G. **1401/2021**

Oggi **31 maggio 2022;**

vista l'ordinanza riservata del 2 marzo 2022 con la quale si invitavano le parti a dedurre in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del g.o.;

nonché la successiva ordinanza del 28 aprile 2022 con la quale veniva fissata l'udienza del 24 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. presso i noti locali del Tribunale, autorizzando le parti al deposito delle note conclusionali fino a sette giorni prima;

viste le note conclusionali delle parti e il verbale dell'udienza tenutasi in presenza il 24 maggio 2022, ove precisavano le conclusioni, con richiesta del procuratore di parte attrice di un breve rinvio per discussione;

che, conseguentemente il giudice fissava l'odierna udienza in modalità trattazione scritta con onere di depositare note di trattazione scritta contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

esaminate quindi le note per l'udienza odierna;

p.q.m.

si ritira in camera di consiglio e all'esito decide con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e allegata al presente verbale.

Il giudice
Silvia Capitano



Oggetto: Risarcimento danni

da occupazione illegittima ed accessione invertita



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento

in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

allegata al verbale di causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **1401** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2021** proposta da:

CONCETTA BORSELLINO, nato a RACALMUTO (AG) il 05/12/1937

PICONE SALVATORE, nato a Caltanissetta (CL) il 12/12/1961;

PICONE LIDIA nata ad Agrigento (AG) IL 13/12/1967;

PICONE ALESSANDRA nata ad Agrigento (AG) il 13/04/1973,

rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Restivo Pantalone

-ATTORI -

nei confronti di:

ANAS S.P.A.

C.F. 80208450587, P.IVA 02133681003, con sede legale in Roma, via Monzambano n.10; rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio De Salvo e Riccardo;Giglione

EMPEDOCLE S.C.P.A.

P.Iva 02297550390, con sede legale in Ravenna, via Triste n.76 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Piraino;

- CONVENUTE -

In fatto e in diritto



Gli odierni attori, con atto di citazione notificato in data 30.04.2021, premettendo di essere comproprietari di alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Racalmuto ed identificati al foglio di mappa n.69 partt. 439 e 137 e n.61 part. 673, espropriati dal contraente generale Empedocle s.c.p.a., su incarico di ANAS s.p.a. per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità "Itinerario Agrigento-Caltanissetta A19: adeguamento quattro corsie della SS 640, tratto dal Km 9+800 al Km 44+400", chiedevano al Tribunale adito la restituzione dei predetti beni immobili, il ripristino a regola d'arte dei luoghi ed il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e quantificati in complessivi €. 456.948,10.

Deducevano in particolare che la Empedocle s.c.p.a. aveva rinunciato, con atto del 04.09.2015, all'utilizzo dei predetti beni per l'esecuzione dell'opera di pubblica utilità; che, in seguito a tale rinuncia, l'ente non aveva provveduto al ripristino dei luoghi, provvedendo invece a sversare materiale di scarto altamente inquinante a riempimento degli scavi precedentemente eseguiti; deducevano altresì, sulla scorta dell'asserita illegittimità del decreto di esproprio, l'occupazione *sine titulo* dei fondi.

Si costituiva la Empedocle s.c.p.a., contestando nel merito l'invocata applicabilità dell'istituto della retrocessione totale (art. 46 TU Espropri) per difetto dei relativi presupposti e chiedendo altresì che venisse dichiarata l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore della Corte di Appello di Palermo, competente a conoscere dell'indennità ex art. 48 co.2 D.P.R. 327/2001.

Si costituiva altresì l'Anas s.p.a. eccependo in via preliminare anche il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del g.a., contestando altresì nel merito le avverse pretese e chiedendone il rigetto.

Il Giudice invitava le parti a discutere l'eccepito difetto di giurisdizione del GO; quindi all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza da allegare al verbale di causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

L'eccezione preliminare inerente il difetto di giurisdizione del g.o. è fondata e va accolta.

Si osserva in punto di diritto che la retrocessione è istituto disciplinato dagli artt. 46 ss DPR 327/2001 (cd. TU Espropri).

L'istituto si declina in una duplice accezione: da un lato è prevista la cosiddetta ipotesi di retrocessione totale (art. 46 TUE) connessa al mancato inizio, o alla mancata realizzazione, dell'opera pubblica o di pubblica utilità entro dieci anni dal decreto di esproprio o nel più breve termine ove emerga, in quest'ultima ipotesi, in maniera inequivoca, l'impossibilità di esecuzione dell'opera stessa.

Dall'altro, vi è la retrocessione parziale con cui il privato può chiedere la restituzione dei fondi, o parte di essi, che non siano stati interessati dall'esecuzione dell'opera.



Tale seconda ipotesi è indefettibilmente subordinata all'emanazione di un provvedimento amministrativo (cd. dichiarazione di inservibilità del bene) con cui la p.a. esprime un potere discrezionale, di fatto rinunciando alla funzionalità e servibilità del fondo nell'ambito della procedura espropriativa per cui è intervenuto il relativo provvedimento ablatorio.

I due istituti sono profondamente diversi quanto a *ratio legis* e conseguente riparto di giurisdizione.

Con la retrocessione totale sorge in capo al privato un vero e proprio "*ius ad rem*" connesso alla mancata realizzazione dell'opera pubblica. In un certo senso viene meno il *funditus* dell'esercizio della potestà pubblica. Ed è per tale ragione che la pretesa al riottenimento del bene è connessa all'esercizio di un diritto soggettivo, venendo in rilievo un comportamento mero della p.a., non più sorretto da autoritatività.

Di converso nella diversa ipotesi di retrocessione parziale vi è una valutazione discrezionale della p.a. circa l'inservibilità del fondo ai fini della realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e sulla scorta di tale diversa *ratio*, a ragione, il legislatore "impone" che la p.a. esprima tale volontà attraverso un provvedimento amministrativo a carattere discrezionale.

Ne consegue che in tale ultima e ben diversa ipotesi la posizione giuridica del privato si relaziona con l'esercizio di un potere autoritativo della p.a., concretizzandosi in interesse legittimo.

La distinzione, a discapito del *nomen iuris* attribuito dal legislatore alle due fattispecie, opera dunque non soggettivamente, in relazione alla sorte del singolo fondo, ma oggettivamente con riguardo alla realizzazione o meno dell'intera opera pubblica.

In particolare ai fini della distinzione fra retrocessione totale o parziale deve guardarsi non all'utilizzo che la p.a. ha fatto del singolo fondo del privato (interpretazione soggettiva), ma all'effettiva realizzazione dell'opera di pubblica utilità intesa nella sua interezza (interpretazione oggettiva); ne consegue, a seconda che si versi in ipotesi di rispettivamente di retrocessione totale o parziale, il diverso atteggiarsi della posizione giuridica soggettiva vantata dal privato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Ormai da anni infatti la giurisprudenza è costante nell'affermare che ai fini della distinzione tra retrocessione parziale o totale la valutazione dell'effettiva esecuzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all'intero complesso dei beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e non, quindi, ai fondi di proprietà del privato con la conseguenza che, quando l'opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile avanti al giudice ordinario, vantando il proprietario della o delle aree non utilizzate un mero interesse legittimo all'accertamento dell'inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto



alla restituzione (cfr Cass. Cass. civ. Sez. I, Ord., 07-09-2020, n. 18580; Cass. SU n. 23823 del 11/11/2009; Cass. n. 10461 del 14/05/2014).

E' pacifico riguardo la questione che oggi ci occupa che l'opera di pubblica utilità sia stata realizzata, addirittura quasi nella sua interezza, e ciò emerge dallo stesso atto introduttivo di parte attrice (pag. 5 atto di citazione); altrettanto pacifico è che nelle more della realizzazione la p.a. abbia apportato alcune varianti al progetto (per come si evince dalla comunicazione della Empedocle s.c.p.a. inoltrata al Comune di Racalmuto in data 04.09.2015).

Ne consegue che in tale ipotesi può al più configurarsi (in presenza dei relativi presupposti) un'ipotesi di retrocessione parziale con conseguente giurisdizione del g.a. in quanto l'incompleta realizzazione dell'opera non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti; ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità (cfr Cass. 18580/2020; Cass. 1520/2014; Cass. SU 16/05/2014 n. 10824).

Si rileva da ultimo che la giurisprudenza in tempi recenti, indipendentemente dalla natura della retrocessione invocata, riconosce sussistente in materia la giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), dell'all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, allorché il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale (cfr. Cass. ord. Ssuu nn. 17110/2017 e 1092/2017).

Nei suddetti termini deve essere dunque ritenuta la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo territorialmente competente indicato dispositivo ai sensi dell'art. 59, 1° e 2° comma della l. 18 giugno 2009, n. 69.

In ragione della complessità della materia e di orientamenti del giudice di legittimità e del giudice amministrativo non sempre univoci, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da BORSELLINO CONCETTA, PICONE SALVATORE, PICONE LIDIA E PICONE ALESSANDRA nei confronti di ANAS S.P.A. e EMPEDOCLE S.C.P.A., così provvede:

DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo individuato nel T.A.R. Sicilia – Palermo e ASSEGNA termine perentorio di tre mesi dal



passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute fin dall'instaurazione del primo giudizio;

DICHIARA compensate le spese di lite.

Così deciso in Agrigento con sentenza da allegare al verbale di causa dell'udienza del 31 maggio 2022.

Il Giudice
Silvia Capitano

Ha collaborato alla stesura della presente sentenza
il funzionario UPP dr.ssa Giulia Ciotta

